

Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2007)

del 20 settembre 2007

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2007²,
decreta:*

Art. 1

¹ È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 28 febbraio 2007 (Programma d'armamento 2007).

² Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 581 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno allegato.

Art. 2

¹ I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

² I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).

Art. 3

Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 6 giugno 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 20 settembre 2007

Il presidente: Peter Bieri
Il segretario: Christoph Lanz

¹ RS 101
² FF 2007 1673

Allegato
(art. 1 cpv. 2)

Elenco dei crediti d'impegno

Progetti	Credito d'impegno fr.
– Condotta ed esplorazione in tutte le situazioni	555 000 000
– Effetto delle armi	26 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2007	581 000 000